

Interrogazione n. 631

presentata in data 1 giugno 2018

a iniziativa del Consigliere Zaffiri

“Confidi Unico Regionale. Bando POR Marche – Fesr 2014/2020 - Asse 3- Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi”

a risposta orale

Il sottoscritto consigliere regionale

Premesso che:

- con decreto n. 294 del 28/11/2017 è stato approvato il Bando “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi”, con il quale venivano assegnati € 24.000.000,00 in via esclusiva al Consorzio Fidi (Confidi) ritenuto più meritevole ai fini del Bando il quale fosse esclusivamente il prodotto della fusione ex art. 2503 c.c. di più Consorzi Fidi operanti nelle Marche.

Considerato che:

- le ragioni espresse nella promozione del bando consistevano, come ribadito dall'Assessore Regionale Bora nel corso del Consiglio Regionale del 20/02/2018, sul progetto del c.d. "Confidi Unico" che viene ritenuto di importanza strategica al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese marchigiane, facilitandone la relazione con il sistema bancario e contribuendo a superare la progressiva restrizione nell'erogazione dei finanziamenti alle imprese;
- contro il Bando sono stati promossi n. 5 ricorsi, al fine di dichiararne l'annullamento in quanto contrastanti con la normativa comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza nel mercato dell'erogazione delle garanzie consortili fidi a favore delle PMI marchigiane, denunciando l'enorme distorsione del mercato delle garanzie consortili fidi che si sarebbe introdotta attraverso la dotazione pubblica esclusiva ad un unico soggetto operante nel mercato delle cospicue risorse sopra richiamate e dalle illogicità e illegittimità dell'imposizione come requisito di partecipazione l'essere un soggetto prodotto di fusione di più Confidi operanti nella Regione Marche;
- il TAR Marche con n. 5 sentenze pubblicate il 18/04/2018 ha accolto i ricorsi, con conseguente annullamento del Bando impugnato, “di cui si è detto ai precedenti paragrafi da 7.1. a 7.5., estremi inclusi”, ovvero il Bando è stato annullato sia per quanto riguarda l'obbligo di fusione, quale requisito di partecipazione al Bando e ai contributi stanziati (paragrafi 7.3 e 7.4), sia per quanto riguarda soglie di attività nella Regione Marche quale requisito di valutazione ai fini della vittoria del Bando (paragrafo 7.5), sia per quanto attiene alla esclusiva destinazione delle risorse ad un unico soggetto (paragrafi 7.1 e 7.2);

- conseguentemente con Decreto n. 149 del 26/04/2018, è stata disposta la sospensione del Bando (che prevedeva come scadenza per la partecipazione il 30/04/2018) per 45 giorni ai fini di valutare se impugnare le sentenze, ovvero emendare il Bando in ottemperanza alle indicazioni date dal TAR Marche nelle sentenze sopra citate.

Tenuto conto che:

- l'argomento presenta una grande urgenza, in quanto sono prossime sia la scadenza del Bando (come prorogata dal D.P.F., 15 giugno 2018), con la possibilità dell'instaurarsi di ulteriori contenziosi, sia i termini per la proposizione dell'appello, con il manifestarsi del concreto rischio che il perdurare della situazione di incertezza derivante o dall'impugnativa del Bando o dalla insufficiente conformità delle modifiche alle indicazioni delle sentenze del TAR, determinino il rischio del cosiddetto "disimpegno automatico" ai sensi dell'articolo 86 del REG UE n. 1303/2013, ossia le risorse impegnate a favore degli interventi previsti nell'ambito del POR FESR Marche 2014/2020 (in questo caso l'intervento 10.1.1) vengono automaticamente disimpegnate dalla Commissione Europea se non viene trasmessa una richiesta di pagamento tre anni dall'assunzione dell'impegno: nel caso di specie entro il 31.12.2018;
- inoltre, il cospicuo interesse per la Regione dipende anche dal fatto che, inserendosi l'intervento in oggetto tra le misure del POR FESR Marche rilevanti al fine del raggiungimento del target finanziario intermedio associato alla riserva di efficacia di cui all'articolo 22 del REG UE n. 1303/2013, nell'ambito del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in cui l'obiettivo di spesa intermedio da raggiungere anch'esso entro il 31/12/2018, consiste nelle tranche erogate al fondo e nei corrispondenti contratti di garanzia stipulati con le imprese, laddove i target non siano raggiunti in maniera soddisfacente, a causa del protrarsi del contenzioso amministrativo a seguito di appello alle sentenze o a seguito di ulteriori ricorsi in caso di non completa conformità del Bando emendato alle indicazioni del TAR MARCHE, non solo non verrà concessa la prevista riserva di premialità (pari al 6% della dotazione), ma sono previste delle possibili sanzioni, quali ad esempio la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione che potrebbe riguardare l'intero.

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per conoscere:

1. quali iniziative abbiano inteso intraprendere per conformare l'operato della Regione alle sentenze del TAR Marche che hanno annullato il Bando POR Marche – Fesr 2014/2020 - Asse 3- Intervento 10.1.1 "Sostegno ai processi di fusione dei Confidi", approvato con decreto n. 294 del 28/11/2017, relativamente alle parti citate in premessa, ovvero se intendano proporre impugnazione contro le sentenze medesime;
2. quali iniziative abbiano inteso intraprendere per evitare, in caso di prolungamento del contenzioso amministrativo, di incorrere nelle sanzioni e nella perdita dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia.